

CONSIGLIO REGIONALE DELLA

PROPOSTA DI LEGGE

N.

presentata dai Consiglieri regionali

il

Istituzione del Corpo Forestale Regionale della regione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende promuovere l'istituzione del Corpo Forestale Regionale della regione (di seguito CFR), per la salvaguardia dell'ambiente naturale regionale nella sua più ampia eccezione.

A distanza di circa 8 anni dalla soppressione del Corpo Forestale dello Stato (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), si può ben dire che questa legge tende alla previsione di un Corpo regionale pienamente appropriato e necessario che supplisce in toto alle funzioni già esercitate dal soppresso CFS, in armonia con le norme ordinamentali dello stesso ex Corpo forestale dello Stato, espressione di un'innovativa consapevolezza politica e culturale sui temi dell'ambiente naturale e della sua tutela in modo efficace.

Questa scelta, mira ad una adeguata organizzazione con quegli istituti tipici di un moderno Corpo di Polizia regionale con elevata competenza tecnica che possa contraddistinguere oggi il Corpo regionale, come fino a poco tempo fa ha contraddistinto l'omologo Corpo Forestale nazionale.

Tale specialità del Corpo ha necessità di specifiche norme legislative e amministrative e di una specifica norma di riferimento contrattuale per la specificità e differenziazione dal restante personale regionale.

La presente proposta di legge prevede un limitato, ma significativo numero di articoli, tale da rendere il testo completo ed organico, adeguando e modernizzando alcuni aspetti della materia.

Entrando nello specifico:

L'**articolo 1** è norma istitutiva del Corpo Forestale Regionale della regione e descrive nel dettaglio i compiti istituzionali (già del Corpo Forestale dello Stato).

Gli articoli 2, 3 e 4, trattano la materia antincendio per quanto attiene alla prevenzione, al Piano Regionale Anti Incendi (PRAI) e all'organizzazione.

L'**articolo 5** attiene all'organizzazione del CFR in termini di Strutture e competenze territoriali.

L'**articolo 6** prevede il riconoscimento dello stato giuridico ed il trattamento economico previsto per la Polizia di Stato, Corpo ad ordinamento civile, in quanto compatibile con le funzioni attribuite.

L'**articolo 7** prevede il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica di Pubblica Sicurezza, che l'Amministrazione regionale dovrà richiedere al Presidente della Repubblica per l'emanazione dello specifico decreto.

L'**articolo 8** prevede il sistema di reclutamento mediante concorsi pubblici e frequenza di appositi corsi, necessari per la pluralità delle funzioni e l'alta specializzazione che si richiede.

L'**articolo 9** è norma di prima costituzione del CFR prevedendo l'opzione da parte di alcune categorie di personale già specificatamente qualificate, quale il personale già appartenente al soppresso CFS, e altre, che si ritiene abbiano già una certa preparazione e attinenza ai compiti assegnati al Corpo.

L'**articolo 10** prevede in capo all'Amministrazione regionale la determinazione inerente le divise, l'armamento e dotazioni.

L'**articolo 11** norma di copertura finanziaria.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Istituzione e compiti

1. E' istituito il Corpo Forestale Regionale della, in sigla C.F.R..

2. Il CFR è Corpo di polizia regionale specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema terrestre e marino, entro le acque territoriali, con particolare riferimento alle aree rurali, montane e costiere. Il Corpo forestale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria e amministrativa ai sensi della vigente normativa nazionale e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse forestali, agro-ambientali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale, e sulla sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo gli illeciti connessi. È struttura operativa regionale di protezione civile.

3. Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;
- tutela tecnica ed economica dei beni silvopastorali dei comuni e degli enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione;
- tutela dei pascoli montani;
- propaganda forestale e ambientale;
- difesa dei suoli dall'erosione;
- controllo dei semi e delle piantine forestali;
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

4. Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;
- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

5. Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa dei suoli e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

6. Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

7. Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

8. Il Corpo promuove e aggiorna studi, ricerche, monitoraggio e analisi sulle cause recenti e sugli autori degli incendi nei boschi e nelle campagne della Sardegna, anche attraverso l'istituzione e la formazione specialistica di nuclei che svolgono funzioni di investigazione giudiziaria sul fenomeno.

9. Entro il mese di novembre di ogni anno la Direzione generale del CFR redige un rapporto consuntivo in materia e avanza proposte al Consiglio e alla Giunta regionale sulle misure ritenute necessarie ai

fini del controllo e del superamento delle singole cause di incendio.

Art. 2

Prevenzione degli incendi boschivi

1. La Regione, al fine di promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi:

- a) sostiene lo studio, la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi
- b) promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
- c) promuove, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.

Art. 3

Piano regionale antincendio

1. La Regione redige, ad opera della Protezione civile regionale, il Piano regionale antincendio (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2. Il Piano regionale antincendio contiene le prescrizioni antincendio per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi e disciplina:

- a) le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;
- b) le azioni e gli obblighi per la prevenzione indiretta, azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali;
- c) il coordinamento delle attività antincendio di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendio anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del piano stesso, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari;
- d) i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendio;
- e) i contenuti minimi di appositi piani antincendio per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il CFR; tali piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrate, costituiscono un'apposita sezione del piano antincendio regionale e sono aggiornati con le medesime modalità.

3. Il PRAI ha validità di tre anni ed è sottoposto a revisione annuale.

4. Il CFR redige i piani operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del CFR d'intesa con l'AFD e con gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento degli incendi.

5. La competenza al rilascio dell'autorizzazione in deroga per gli interventi previsti all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 è attribuita alla direzione generale del CFR.

Art. 4

Sistema regionale antincendio

1. Il sistema operativo regionale antincendio è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo Forestale Regionale, dall'AFD e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti e dalle associazioni di volontariato.

2. Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo Forestale Regionale.

3. Per migliorare l'attività di coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti territoriali regionali del sistema antincendio coincidono con i servizi ripartimentali del CFR.

Art. 5

Strutture del Corpo Forestale Regionale

1. Il Corpo Forestale Regionale è struttura operativa della Presidenza della Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1.

2. L'articolazione delle strutture organizzative del CFR, è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previo deliberazione della Giunta medesima.

3. La Direzione generale di cui al comma 1, è attribuita ad un Dirigente, che assume la denominazione di Comandante del Corpo Forestale Regionale, svolge le funzioni previste per i Direttori generali, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.

4. Le circoscrizioni territoriali delle Strutture periferiche e le sedi (ripartimentali e di Stazione) di cui al precedente comma 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

5. Le Strutture dirigenziali sono attribuite a Dirigenti appartenenti al CFR; Le Stazioni Forestali sono attribuite all'Ispettore Forestale più elevato in grado effettivo alla medesima stazione, in carenza, ad un Sovrintendente.

Art. 6

Stato giuridico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo Forestale Regionale, è disciplinato dalle norme previste per il personale della Polizia di Stato.

2. Il personale è ordinato nelle qualifiche funzionali e i gradi previste per il personale della Polizia di Stato.

3. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al CFR sono specificatamente determinati distintamente, e per ciascun ruolo funzionale, dal restante personale regionale.

4. Il contingente numerico degli Ispettori è determinato nella quota del 40 per cento del contingente numerico degli Agenti forestali; quello dei Sovrintendenti nella quota del 10 per cento.

5. In sede di prima applicazione, la Tabella Organica del CFR è determinata come appresso.

- N° 5 Dirigenti;
- N°15 Commissari;
- N° 60 Ispettori;
- N°15 Sovrintendenti;
- N°150 Agenti

Art. 7
Qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica
Sicurezza

1. Il personale appartenente al Corpo forestale Regionale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza, successivamente al riconoscimento con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere il riconoscimento della qualità di Pubblica Sicurezza al personale appartenente al Corpo Forestale Regionale da parte del Governo mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il personale del CFR, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al Corpo medesimo.

Art. 8
Reclutamento

1. L'assunzione del personale delle varie qualifiche ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni previste per il personale regionale di pari qualifica, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Al concorso pubblico di cui al comma precedente, per Commissario, Ispettore ed Agente, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psicofisici previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.

3. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza; in difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

4. Ai vincitori dei concorso spetta il diritto di opzione della sede di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno cinque anni.

5. Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. Specifiche disposizioni saranno previste nei relativi bandi di concorso, relativamente ad una prova preselettiva, laddove necessari, tesa all'accertamento del possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relative alla tutela dell'ambiente che si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo.

7. I candidati risultati idonei sono sottoposti all'accertamento dei requisiti psicofisici di cui al precedente comma 2. ed ammessi alla frequenza di apposito corso di formazione. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

8. La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione

presso una Scuola Statale o Regionale appositamente organizzata. A tal fine, l'amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.

9. Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi Agenti della Polizia di Stato.

10. Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la Scuola. Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi di legge, secondo l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al precedente comma. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

11. La graduatoria del concorso è utilizzata, per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro tre anni dalla sua pubblicazione.

12. Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

13. Alla qualifica di Sovrintendente si accede a ruolo aperto mediante selezione interna tra il personale appartenente alla qualifica di Agente.

14. Alla qualifica di ispettore, per il 50% dei posti disponibili, si accede mediante selezione interna tra il personale Sovrintendente ed Agente; questi ultimi in possesso del grado non inferiore ad Assistente.

15. Alla qualifica di Commissario, per il 50% dei posti disponibili, si accede mediante selezione interna tra il personale Ispettore in possesso del grado non inferiore a Ispettore Superiore.

Art. 9

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo Forestale Regionale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del comma 5. dell'articolo 6, il personale di seguito indicato, con le modalità appresso prescritte:

- a) I dirigenti, i Commissari, gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli Agenti; già appartenenti al soppresso Corpo Forestale dello Stato;
- b) i capi guardiacaccia e i guardia caccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei comitati provinciali della caccia della Regione
- c) i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
- d) il personale appartenente a Corpi provinciali ambientali della Regione
- e) I volontari appartenenti ad Associazioni ambientali legalmente riconosciute.

2. Il personale di cui alla lettera a) è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale medesimo è riconosciuto in grado rivestito e l'anzianità di servizio posseduta.

3. Il personale di cui alle lettere b) e c) è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Capi guardia caccia ed ai capi guardia giurata è riconosciuto il grado di Sovrintendente; ai guardia caccia e alle guardie giurate il grado di Agente scelto. Il medesimo personale è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale.

4. Il personale di cui alla lettera d) è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale medesimo sono riconosciuti i gradi con riferimento ai ruoli e alle anzianità possedute. Il medesimo personale è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale.

5. Il personale indicato alla lettera e) è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per essere sottoposto ad un preliminare esame attitudinale e professionale. Gli idonei sono ammessi alla frequenza di un apposito corso di formazione con esame finale per la determinazione di una graduatoria degli idonei, che, nei limiti delle vacanze di organico, sono inquadrati nel CFR nel ruolo degli Agenti, fermo restando il riconoscimento della qualifica di pubblica sicurezza da parte dell'Autorità statale; in difetto della quale verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 10

Divise – Armamento - Strumentazioni

1. L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale Regionale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate: la foggia, le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimate in euro
.....